



Corte di Appello di Palermo Presidenza

----- / <<----->> / -----
Funzione Macroattività Attività Fascicolo Sottofascicolo

Riferimento Prot. n° del

OGGETTO: Questionario della Commissione Europea sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Prot. **18817** P/2013 Segr. Pres.

Palermo, 10 DIC 2013

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI
PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI - MARSALA - SCIACCA - TERMINI
IMERESE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
PALERMO

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
PALERMO

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI CIVILI,
PENALI E DI CORTE DI ASSISE
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
PALERMO

Trasmetto copia della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II prot. n. m_dg.DAG. 29/11/2013. 0160656.U e l'allegato questionario in oggetto con preghiera di restituire lo stesso, debitamente compilato con le risposte più appropriate, entro il 7 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

- *Vincenzo Oliveri* -

Allegati n° 1
Descrizione allegati : c.s.

M-DG08205300605 - Corte Appello Palermo

N° 18649 Data -7 DIC 2013

UOR SEGR. PASS. / SEGR. DIR. STATISTICHE
CC RUO ca.

Funz. _____ Macroatt. _____ Attività _____

Fascicolo _____ Sottofascicolo _____



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852480 - Fax 0668897529

Ufficio II

Fasc. 020.004.002-57

Roma,



Alla cortese attenzione
dei Presidenti delle Corti d'Appello
Loro Sedi

Oggetto: Questionario della Commissione Europea sull'applicazione del Regolamento (CE) n.1206/2001 relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Si trasmette l'allegato questionario, inviato dalla Commissione Europea, sull'applicazione del Regolamento CE 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, nella traduzione non ufficiale in lingua italiana.

Il questionario, finalizzato al monitoraggio dell'applicazione del Regolamento, è un utile e fondamentale strumento per eventuali modifiche e miglioramenti del Regolamento stesso.

Si prega pertanto di fornire le risposte al questionario, interpellando al riguardo gli Uffici giudiziari ed eventualmente gli ordini professionali locali, nonché segnalandone l'importanza nell'interesse di tutti gli operatori di diritto.

Si rappresenta che sono state selezionate le domande più attinenti alle competenze ed all'attività degli Uffici giudiziari (giudici e cancellerie).

Le risposte dovranno pervenire a questo Ufficio entro il 10 gennaio 2013, tramite una delle seguenti modalità:

posta ordinaria indirizzata al Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Civile - Ufficio II;

via fax allo 06-68897529;

via email al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Direttore dell'Ufficio
dot.ssa *Giovanna Clardi*

QUESTIONARIO AGLI STATI MEMBRI SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1206/2001 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DEGLI STATI MEMBRI NEL SETTORE DELL'ASSUNZIONE DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

Il regolamento (CE) n.1206/2001 del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (in seguito denominato "il regolamento") ha creato un sistema uniforme europeo di cooperazione giudiziaria ai fini di assunzione delle prove transfrontaliera.

Il regolamento è consultabile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:IT:PDF>

Ai sensi dell'articolo 23, ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Ai fini di una valutazione generale dell'applicazione pratica del regolamento, la Commissione chiede il vostro contributo.

Il questionario è diviso in cinque parti:

la prima parte contiene domande sul generale apprezzamento sull'applicazione del regolamento;

la seconda parte tratta temi sul campo di applicazione del regolamento;

la terza parte tratta domande rilevanti per entrambi i metodi di assunzione delle prove transfrontaliera prevista dal regolamento;

la quarta e la quinta parte trattano le questioni di rilevanza specifica in relazione ai rispettivi metodi.

PARTE I - PERCEZIONE GENERALE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Si prega di fornire le seguenti informazioni:

- a) numero di richieste in arrivo per l'assunzione delle prove inviato da tribunali stranieri;
- b) numero di richieste in uscita per l'assunzione delle prove inviate dai vostri tribunali all'estero;
- c) numero di richieste in ingresso e in uscita per l'assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;
- d) numero di richieste in ingresso e in uscita per assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente (sezione 4, del regolamento)
- e) il tempo necessario per l'esecuzione di una richiesta. Si prega di indicare se il tempo di esecuzione è generalmente diverso nel contesto di assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta (sezione 3 del regolamento) e nel contesto di assunzione diretta delle prove (sezione 4, del regolamento);
- f) il numero di richieste in entrata effettuati con esito positivo;
- g) il numero di richieste in uscita effettuate con successo;
- h) motivi invocati per rifiutare una richiesta in arrivo;
- i) i motivi invocati per rifiutare una richiesta in uscita;
- j) altra documentazione statistica che si ritiene utile per valutare il regolamento (specificare)

2) C'è una evoluzione del numero delle richieste in ingresso e in uscita dopo l'entrata in applicazione del regolamento del 2004?

3) Pensa che il regolamento ha migliorato la cooperazione giudiziaria tra giudici di diversi Stati membri in materia civile e commerciale ?

Sì No

Se sì, in quale contesto ha notato uno sviluppo?

tempo necessario per l'esecuzione delle richieste di assunzione delle prove all'estero

- efficienza per quanto riguarda la percentuale di richieste debitamente eseguite
- qualità dei documenti presentati come risultato della esecuzione dell'assunzione delle prove
- ambito degli atti giudiziari in cui si applicano gli schemi di cooperazione previsti dal regolamento
- Altro. Si prega di specificare

Tale sviluppo è stato causato dall'introduzione del regolamento nel 2004 o avete notato una evoluzione su una delle materie di cui sopra in una fase successiva al periodo dal 2004 fino ad oggi?

4) Il vostro diritto nazionale prevede uno schema più efficiente di cooperazione tra giudici all'interno del vostro Stato rispetto a quello previsto nel regolamento tra i giudici di diversi Stati membri?

- Sì No

Se sì, quali sono i vantaggi e le caratteristiche positive delle procedure nazionali utilizzati per la cooperazione giudiziaria nazionale ?

5) Quanto tempo ci vuole, in media, per eseguire una procedura interna di assunzione di prove tramite l'assistenza giudiziaria ?

Ci sono dei termini prescritti dalla legge per i giudici del vostro Stato membro nella trattazione di una procedura interna di cooperazione giudiziaria ?

- Sì (specificare) No

Se sì, sono queste scadenze rispettate dai tribunali nella pratica?

PARTE II - CAMPO DI APPLICAZIONE

6) Si prega di indicare se, nella pratica nel vostro Stato membro il regolamento è stato utilizzato per

- identificare l'indirizzo o il luogo in cui una parte di un procedimento civile (residenza, dimora abituale);
- individuare i beni del convenuto;
- ottenere informazioni sulla situazione finanziaria o economica di una persona;
- ottenere informazioni da una banca dati pubblica o registro tenuto in un altro Stato membro;
- svolgere un'udienza di conciliazione tra le parti
- ordinare la produzione di documenti in possesso dell'autorità giudiziaria richiesta (ad esempio, in un file di tribunale) o di un'altra autorità o di un privato residente (fisica o giuridica) nello Stato membro richiesto ;
- ordinare il prelievo di un campione di sangue di una persona residente nello Stato membro richiesto;
- ordinare un sequestro provvisorio di un oggetto (bene), che costituisce la prova della causa principale dinanzi al giudice richiedente.
- compiere un altro atto giudiziario (specificare):

Indicare di seguito se uno degli usi di cui sopra del regolamento è generale (che copre sia il diritto contenzioso commerciale e familiare), o se è un uso tipico dell'area di entrambi: diritto commerciale o familiare e quindi le ragioni.

7) Le autorità hanno incontrato difficoltà nello svolgimento degli atti di cui sopra? In caso affermativo, descrivere tali difficoltà

8) A suo parere, il regolamento copre adeguatamente tutte le esigenze di assunzione delle prove all'estero ?

- Sì No

Se no quali esigenze non sono coperte ?

9) I vostri tribunali applicano ancora la Convenzione dell'Aja del 1970 sulle prove o la Convenzione dell'Aia del 1954 sulla procedura civile in relazione ad altri Stati membri, se necessitano assistenza giudiziaria da parte di un tribunale di un altro Stato membro per effettuare atti giudiziari di qualsiasi natura?

10) Siete a conoscenza di casi in cui le autorità hanno fatto (o ricevuto) una richiesta di assunzione delle prove a norma del regolamento che non è stata ritenuta dalle autorità dello Stato membro (o dalle vostre autorità) come una richiesta rientrante nel regolamento sulla base del fatto che non era una assunzione delle prove? Se è così, specificare il caso e le ragioni del rifiuto della esecuzione della richiesta

LA QUESTIONE DELLA ESCLUSIVITÀ DEL REGOLAMENTO NELLA RACCOLTA DELLE PROVE DA UN ALTRO STATO MEMBRO

Il regolamento non disciplina esaustivamente l'assunzione delle prove transfrontaliera, ma mira semplicemente a facilitarla.

Le Corti degli Stati membri pertanto hanno ancora la possibilità di utilizzare i metodi nazionali, ai fini dell'assunzione interna di prove, che consentono loro l'accesso alle prove in un altro Stato membro. Per esempio, i giudici nazionali possono convocare un testimone a comparire davanti al tribunale, anche se il testimone risiede in un altro Stato membro, senza utilizzare i metodi previsti dal regolamento (causa C-170/11 - Lippens e altri).

Allo stesso tempo, l'uso di metodi nazionali sull'assunzione delle prove non è senza limiti. Nella causa C-332/11 (ProRail BV), la Corte di giustizia ha ritenuto che affidare ad un esperto il compito di assumere le prove all'estero non richiede necessariamente l'uso del metodo di assunzione diretta delle prove di cui all'articolo 17 del regolamento. Tuttavia, se le indagini da effettuare da parte dell'esperto designato influenzano i poteri dello Stato membro in cui si svolgono, in particolare quando si tratta di un'inchiesta svolta in campi connessi all'esercizio di tali poteri o in luoghi in cui l'accesso o altra azione è, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale l'indagine è effettuata, vietata o limitata a determinate persone, l'autorità giudiziaria richiedente deve ricorrere ai metodi previsti dal regolamento.

11) Nel vostro diritto nazionale quali misure (mezzi) sono a disposizione delle corti per permettere loro di accedere a prove situate all'estero senza utilizzare i metodi previsti dal regolamento?

- convocando un testimone residente all'estero;
- ordinando a una persona residente all'estero, che è in possesso di un documento o di un altro elemento che deve essere ispezionato dal giudice, di produrre quel documento in tribunale;
- affidando ad un esperto del vostro Stato membro una indagine da svolgere all'estero;
- rivolgendosi direttamente ai database pubblici stranieri;
- altre misure (specificare)

PARTE III - QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE RELATIVE A ENTRAMBI I METODI DI ASSUNZIONE DELLE PROVE

A) LE LINGUE

La mancanza di una lingua comune tra le corti coinvolte in casi di cooperazione giudiziaria costituisce uno dei principali ostacoli ad una agevole e rapida cooperazione giudiziaria. Ogni occasione di traduzione o interpretazione provoca notevole ritardo e aumento dei costi.

12) Le corti designate nel vostro Stato membro che si occupano delle richieste di assunzione delle prove in base al regolamento hanno personale giudiziario con competenze in lingua straniera?

Sì No

13) Le vostre norme nazionali di procedura civile consentono al giudice o al personale del tribunale coinvolto nella procedura di usare la sua conoscenza delle lingue straniere nel procedimento civile - in modo da evitare la traduzione di documenti - e consente l'attività di interpretariato alle udienze quando costui sia in grado di capire la lingua in cui i documenti sono redatti o la lingua della persona che viene sentita?

Sì No

è compatibile con il diritto processuale civile del vostro paese utilizzare una lingua straniera per

- la redazione del verbale di udienza;
- la redazione di decisioni, citazioni o altri atti giudiziari da notificare alle parti o ad altri soggetti interessati al procedimento?

Se la vostra risposta è affermativa, si prega, illustrare brevemente le relative condizioni di legge .

B) I MEZZI DI COMUNICAZIONE TRA I GIUDICI AI FINI DELLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Il regolamento incoraggia l'uso di moderne tecnologie di comunicazione a tutti i livelli della cooperazione. L'articolo 6 del regolamento prevede che la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni tra i giudici ai sensi del presente regolamento sono trasmesse con i mezzi più rapidi possibili che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare, a condizione che l'uso della tecnologia rifletta accuratamente il contenuto del documento e che tutte le informazioni in esso contenute siano leggibili. In conformità a tale disposizione tutti tranne 4 gli Stati membri accettano le richieste e le comunicazioni via fax e una dozzina di Stati membri anche tramite e-mail

14) Quali mezzi di comunicazione sono di solito usati dai vostri tribunali quando comunicano con corti straniere per inviare le domande di assunzione di prove :

- E-mail
- Fax
- lettera postale
- Altro

15) Il diritto processuale civile nel vostro Stato membro contiene restrizioni sulle forme di comunicazione tra i giudici nazionali coinvolti in casi di assistenza legale per quanto riguarda la trasmissione dei documenti o di altre comunicazioni (ad esempio limitando l'uso di fax o e-mail)?

Sì No

Se sì , si prega di indicare quale tipo di restrizioni esistono e qual è l' obiettivo politico alla base di tali restrizioni ?

In caso contrario, le vostre corti in pratica sfruttano le possibilità delle moderne tecnologie di comunicazione ai fini della cooperazione giudiziaria nazionale ?

Sì No

Se non si utilizzano le moderne tecnologie, qual è la ragione per questo?

C) L'USO DI MODERNE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE A FINI DI ESECUZIONE DI RICHIESTE

L'uso di moderne tecnologie di comunicazione è promosso anche dal regolamento in fase di esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove. Per facilitare l'uso della videoconferenza, è

stata elaborata dalla Rete giudiziaria europea nel 2009 una guida pratica insieme con schede contenenti informazioni pertinenti degli Stati membri.

16) Quali mezzi di comunicazione sono utilizzati dal giudice nell'esecuzione di richieste di assunzione delle prove :

- E-mail
- Fax
- lettera postale
- Telefono
- Video –conferenza
- applicazioni di comunicazione basate su Internet (ad esempio Skype)
- Altro

17) I vostri tribunali considerano utili le informazioni sulla videoconferenza contenute sull' Atlante giudiziario?

Sì No

Avete qualche suggerimento su come migliorare le informazioni?

D) USO DI MODULI STANDARD, MODULI INTELLIGENTI SUL PORTALE E-JUSTICE

18) Secondo l'esperienza delle autorità nel vostro Stato membro coinvolte nell'applicazione del regolamento, quali sono le maggiori difficoltà pratiche nell'utilizzo dei moduli standard?

19) Qual è l'esperienza dei vostri tribunali rispetto ai "formulari intelligenti" disponibili sul portale europeo E-justice?

Questo strumento ha migliorato l'efficienza nell'assunzione transfrontaliera delle prove?

Sì No

In caso contrario, si prega di descrivere i problemi e fornire eventuali suggerimenti per affrontare questi problemi :

E) I TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

L'ultimo studio di valutazione conclude che "la quantità media di tempo necessario per il completamento delle richieste supera in molti Stati il limite di 90 giorni stabilito dall'art. 10.1".

20) Secondo lei quali sono i motivi per i ritardi nell'esecuzione delle richieste ?

21) Come potrebbero essere evitati tali ritardi?

H) MOTIVI DI RIFIUTO

22) Le autorità del suo Stato membro hanno riscontrato casi in cui le richieste di assunzione delle prove (diretta o indiretta) sono stati rifiutati per i motivi di cui all'articolo 14 (2) (b) o 17 (5), (c), del regolamento ?

Sì No

Se sì, si prega di delineare quali motivi sono stati adottati e quali sono stati i fatti che hanno portato a tale rifiuto.

Se no, pensa che i motivi di rifiuto possono essere rimossi ?

Sì No

In caso contrario, si prega di spiegare perché :

D) STATO DELLE PROVE OTTENUTE ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE NAZIONALE

Il regolamento disciplina solo una piccola parte del diritto delle prove in materia transfrontaliera. Le sue regole sono limitate in linea di principio al processo di assunzione delle prove; importanti questioni relative agli aspetti internazionali del diritto delle prove restano non regolamentati. Ad esempio, questioni come i mezzi di prova, l'onere della prova, considerazione (valutazione) delle prove, o standard di prove non sono contemplati dal regolamento. Nel regolamento su questi temi non sono previste norme procedurali uniformi, né singole disposizioni sulla scelta della legge.

23) I vostri tribunali hanno incontrato nel corso della applicazione del regolamento situazioni in cui gli elementi di prova forniti dal giudice dello Stato membro richiesto non sono stati considerati ammissibili come prova o non è stato attribuito lo stesso valore probatorio nell'ambito del diritto processuale del vostro Stato membro ?

Qual è stata la ragione per la non ammissibilità o per la diversa valutazione delle prove ottenute all'estero:

- un testimone non è stato interrogato in conformità alle disposizioni imperative della legge processuale del vostro Stato membro;
- il documento o il supporto informatico contenente la registrazione di una audizione di una parte o di un testimone non erano conformi ai requisiti formali stabiliti dalle regole procedurali nazionali relative a tali documenti o supporti di dati;
- il parere di esperti non ha soddisfatto gli standard di qualità ai sensi della legge del proprio Stato membro;
- l'esperto non era in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste nello Stato membro;
- la forza probatoria di un documento pubblico straniero ottenuto con la cooperazione giudiziaria non poteva essere preso in considerazione dal giudice nel corso della valutazione delle prove;
- la tecnologia di comunicazione offerta dal giudice richiesto ai fini della esecuzione della richiesta non era conforme ai requisiti tecnici stabiliti dal diritto processuale del vostro Stato membro;
- nell'ambito del diritto di famiglia per quanto riguarda la determinazione di parentela, il campione di sangue è stato prelevato o conservato a fini dell'esame da parte dell'autorità giudiziaria richiedente in un modo incompatibile con il diritto processuale del proprio Stato membro .
- in un caso simile, la richiesta di eseguire un esame del DNA o del sangue all'estero non poteva essere effettuato da parte del giudice richiesto, a causa di impedimenti nel diritto dello Stato membro richiesto;
- qualsiasi altro motivo rilevante riscontrato nella pratica dei tribunali del vostro Stato membro .

Si prega di descrivere brevemente i fatti che hanno portato a tali situazioni

J) I COSTI

L'articolo 18 del regolamento stabilisce che l'assistenza legale nei casi di assunzione transfrontaliera delle prove è in linea di principio gratuita. Nella causa C-283/09 (Werinsky), la Corte ha interpretato la nozione di "tasse o spese" in senso ampio. In questa interpretazione, il concetto di "tasse" va inteso come riferimento alle somme ricevute dal giudice per lo svolgimento delle sue funzioni, mentre il concetto di "costi" si riferisce alle somme versate dal giudice a terzi nel corso del procedimento, in particolare esperti o testimoni.

24) Le vostre autorità hanno incontrato difficoltà pratiche con gli anticipi o i rimborsi delle spese richieste dallo Stato membro richiesto, a norma dell'articolo 18 del regolamento ?

Sì No

Se sì, descrivere brevemente la vostra esperienza

PARTE IV - ASSUNZIONE DELLE PROVE ATTRAVERSO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIESTA

A) LEGGE APPLICABILE ALLA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA

Ai sensi dell'articolo 10 (2) del regolamento, l'esecuzione della richiesta è soggetta alla legislazione dello Stato membro richiesto. Un'eccezione a questa regola generale si trova nell'articolo 10 (3) che, su richiesta della autorità giudiziaria richiedente, consente l'applicazione della lex fori dello Stato membro richiedente. Esempi di tali procedure speciali includono l'interrogatorio, l'audizione di un testimone sotto giuramento o una prova completamente registrata (verbali). L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere l'applicazione della propria legge al fine di garantire elementi specifici nell'assunzione delle prove (ad esempio, le istruzioni speciali per testimoni come l'obbligo di dire la verità, una particolare procedura su come redigere il verbale di audizione). Si ritiene generalmente che le condizioni per il rifiuto di una richiesta di applicazione di tale procedura speciale devono essere interpretate restrittivamente.

25) Le autorità del suo Stato membro trovano difficoltà nell'ottenere l'assunzione delle prove in conformità al vostro diritto, quando ciò è espressamente richiesto ai sensi dell'Art. 10 (3)?

Sì No

In caso affermativo, descrivere le difficoltà incontrate

Se no, ritenete che la procedura prevista al fine di ottemperare alle norme di diritto processuale straniero sia soddisfacente ?

26) Le autorità hanno incontrato difficoltà nell'esecuzione delle richieste ai sensi dell'art. 10 (3)?

Sì No

In caso affermativo, descrivere le difficoltà incontrate